

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ADA CON PER LA PROMOZIONE SOCIALE - APS"

approvato dall'Assemblea Nazionale nell'adunanza del 23. 4 2021

PREAMBOLO

L'Associazione Nazionale "ADA con" è una libera associazione democratica, indipendente, apolitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro. In particolare, l'Associazione Nazionale "ADA con" persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Art. 1

I soci dell'Associazione Nazionale "ADA con" sono di tre categorie: Associati e Soci Aggregati, persone fisiche, e Soci Affiliati.

La qualità di Associato è attribuita a chiunque aderisca all'Associazione Nazionale "ADA con", attraverso l'iscrizione a un Socio Affiliato, accettandone le finalità e gli scopi e s'impegni a partecipare alle attività sociali e a osservare lo statuto, il presente regolamento nazionale e le delibere degli Organi sociali.

Possono essere Associati dell'Associazione Nazionale "ADA con" tutte le persone fisiche che partecipano attivamente a tutte le attività promosse dall'Associazione senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché ne condividano i valori e le finalità espresse nello Statuto.

Inoltre, sono Soci Aggregati dell'Associazione le persone fisiche componenti gli Organi – ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Collegio di Garanzia – dell'Associazione Nazionale in carica.

Possono essere Soci Affiliati dell'Associazione Nazionale, le associazioni di promozione sociale costituite a norma della legge n. 106/2016 e del Codice del Terzo Settore iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

I Soci Affiliati "ADA con" per così denominarsi, devono avere caratteristiche, contenuti e valori che corrispondono totalmente a quelli tipici dell'Associazione Nazionale "ADA con".

In particolare, le associazioni di promozione sociale – iscritte o in attesa di iscrizione al Registro

Unico Nazionale del Terzo settore – che desiderano aderire all'Associazione Nazionale "ADA con" e che ne condividono lo Statuto, devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale allegando:

- copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
- copia dell'eventuale regolamento interno;
- una scheda informativa contenente: indirizzo, recapiti telefonici, mail e sito internet;
- una descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno e delle attività programmate;
- il numero dei propri soci;
- la composizione dei propri organi istituzionali;
- il nominativo del responsabile privacy;
- copia del verbale dove risulta l'accettazione della adesione all'Associazione Nazionale "ADA con";
- copia del contratto di locazione, o altro titolo di godimento, della sede legale.

Tali dati dovranno essere aggiornati ogni anno. Il versamento della quota associativa dovrà avvenire, per il primo anno, entro un mese dalla accettazione della domanda di adesione; successivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

I Soci Affiliati dell'Associazione Nazionale "ADA con" concorrono all'elaborazione del programma e intervengono all'Assemblea Nazionale per eleggere gli organi direttivi della dell'Associazione Nazionale "ADA con".

Art. 2

Le associazioni di promozione sociale aderenti che rispettino gli scopi istituzionali e i principi etici (quali: onestà, affidabilità, correttezza, trasparenza, moralità) ispiratori dell'Associazione Nazionale "ADA con" potranno e dovranno utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico il logo dell'"ADA con" e la dicitura di associazione aderente all'Associazione Nazionale "ADA con".

Art. 3

Per una più efficace e capillare attività di sensibilizzazione e diffusione della promozione sociale, di formazione degli operatori volontari e dei responsabili di guida, sostegno e coordinamento delle iniziative, in tutte le Regioni in cui sono presenti più Associazioni "ADA con" (APS) aderenti all'Associazione Nazionale "ADA con", verrà designato – su nomina del Consiglio Direttivo Nazionale deliberata a seguito di indicazione operata dal Presidente dell'Associazione Nazionale – un Coordinatore Regionale per ciascuna Regione di riferimento.

Il Coordinatore Regionale promuoverà l'attività nella Regione di competenza, collaborando con i Soci Affiliati "ADA con" (APS) presenti sul territorio di appartenenza alla progettazione sociale,

offrendo consulenza ed assistenza e verificando il buon funzionamento di tutte le attività svolte, così da provocare la crescita e la capacità di autogoverno delle associazioni di promozione sociale e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.

Il Coordinatore Regionale è una figura intermedia costituita per meglio perseguire e realizzare le finalità dell'Associazione Nazionale "ADA con"; in pratica, il Coordinatore Regionale costituisce lo strumento tramite il quale l'Associazione Nazionale è presente a livello locale e può svolgere con puntualità e più efficacemente il compito che, come recita lo Statuto, è quello di «assistere le associazioni territoriali affiliate all'Associazione Nazionale avuto riguardo alle varie attività di promozione sociale e di servizi alla persona svolte dalle associazioni affiliate».

Più precisamente, il Coordinatore Regionale ha il compito di concorrere alla programmazione degli interventi nel territorio di competenza in conformità agli indirizzi impartiti dall'Associazione Nazionale.

Resta comunque inteso che, pur in presenza del Coordinatore Regionale, è fatto comunque salvo il rapporto associativo diretto previsto dall'art. 13 dello Statuto tra l'Associazione Nazionale "ADA con" e ciascun Socio Affiliato aderente che opera sul territorio nazionale.

L'ambito regionale scelto per tale figura intermedia è molto importante anche per i riferimenti legislativi, perché è il consiglio regionale che determina norme e regolamenti per l'attività di promozione sociale in rapporto con le istituzioni pubbliche nella regione stessa.

Art. 4

Tutte le associazioni di promozione sociale "ADA con" affiliate sono tenute al versamento di una quota annuale corrispondente al numero di tessere rilasciate annualmente dalla Associazione Nazionale alle stesse singole ADA con (APS) aderenti.

La quota della tessera annuale è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale.

Si precisa che - nel rispetto delle previsioni statutarie - tutte le associazioni di promozione sociale "ADA con" affiliate sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e indipendenti circa gli impegni assunti di ogni natura rispetto all'Associazione Nazionale.

Art. 5

Al fine di perseguire l'obiettivo sopra descritto, il Consiglio Direttivo Nazionale promuove in collaborazione con gli Associati e tutte le associazioni di promozione sociale "ADA con" affiliate, la raccolta del 5x1000 su tutto il territorio Nazionale. Inoltre, valuta e, nei limiti della disponibilità, sostiene con i fondi raccolti dall'Associazione Nazionale i progetti e le iniziative proposte dai Soci Affiliati, che siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione Nazionale "ADA con" stessa e con le linee guida ministeriali sul 5x1000.

Al riguardo, si precisa che – al fine di sostenere iniziative che abbiano concreto impatto sulla comunità e sulla reale inclusione sociale – con i fondi raccolti l'Associazione Nazionale sosterrà solo progetti di valore non inferiore a € 2.000,00 (duemila/00).

A tal fine, le associazioni di promozione sociale “ADA con” affiliate, potranno comunque “fare rete” per promuovere progetti e iniziative in grado di soddisfare il valore soglia sopra stabilito.

Resta altresì inteso, per le associazioni di promozione sociale “ADA con” affiliate beneficiarie di fondi raccolti dall'Associazione Nazionale in sede di 5x1000, che i documenti giustificativi delle spese devono essere annullati con apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5x1000 dell'Irpef indicando l'anno di riferimento del contributo cui è stata imputata la spesa stessa. Gli stessi documenti devono essere conservati per almeno dieci anni, unitamente all'idea progettuale ed alla eventuale relazione illustrativa, per eventuali controlli degli organi competenti. I giustificativi di spesa, salvo i casi espressamente previsti e comunque in copia, non devono essere inviati, ma conservati in originale, presso la sede legale del Socio Affiliato che ha ricevuto il contributo ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 25 (venticinque) persone, elette dall'Assemblea Nazionale.

All'Assemblea Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare anche alcuni rappresentanti della organizzazione promotrice UILP, cui l'Associazione Nazionale è legata per origine e comunanza di valori, al fine di ricercare possibili sinergie per l'attuazione delle finalità di cui al Preambolo.

La partecipazione all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale, dei rappresentanti della organizzazione promotrice UILP, avverrà nel rispetto delle disposizioni esecutive dell'Associazione Nazionale.

Art. 6-bis

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Organo di Controllo, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza come di seguito rappresentati:

a) requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 C.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

b) requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del

volontariato e del Terzo settore;

c) requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi negli organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali e in partiti o formazioni politiche e/o organizzazioni sindacali.

d) requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.

Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Consiglio Direttivo Nazionale su istanza scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, avanzata da un organo statutario. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale si pronuncia l'Organo di Controllo.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente alla attività istituzionale dell'Associazione Nazionale "ADA con", a diffonderne e realizzarne gli scopi sociali, a potenziarne la presenza sull'intero territorio nazionale favorendo l'adesione di nuove associazioni di promozione sociale, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo Nazionale approva l'allegato regolamento sulle spese.

Art. 9

Ogni associazione di promozione sociale "ADA con" affiliata, in quanto soggetto giuridico autonomo, si rapporta con enti pubblici e privati autonomamente.

Stabilisce e sottoscrive accordi, contratti, convenzioni, partecipa a consulte, ecc.

Tutto ciò, non solo è possibile, ma è auspicabile perché la partecipazione è una importante caratteristica della promozione sociale.

Art. 10

La copertura assicurativa di tutti i Volontari è, come noto, un obbligo imposto dal Codice del Terzo settore, il quale dispone (art. 18) che «gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

È, pertanto, necessario che tutti i volontari delle associazioni di promozione sociale affiliate siano coperti e assicurati durante lo svolgimento del loro servizio, dall'uscita di casa per il servizio al rientro al termine del servizio, mediante la sottoscrizione, da parte di ciascuna associazione di

promozione sociale affiliata, di apposita polizza assicurativa.

Art. 11

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.